

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“REACT promozione”

ART.1) E' costituita un'associazione culturale non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, denominata **“REACT promozione”** in forma abbreviata l'Associazione.

SEDE

ART.2) L'Associazione ha sede legale in Roma, via Via del Gesù n.62 presso AGIS, e potrà istituire e chiudere sedi secondarie e sezioni anche in altre città d'Italia e all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

SCOPI ISTITUZIONALI

ART.3) L'Associazione si pone come finalità istituzionale di rappresentare, tutelare, coordinare e promuovere le persone e gli enti riconosciuti per le loro attività a favore dello spettacolo dal vivo di danza, musica e teatro ed ogni altro linguaggio performativo, tra le quali: il ricambio generazionale degli artisti, la coesione e inclusione sociale, il perfezionamento professionale, la formazione del pubblico e comunque tutte quelle attività che direttamente o indirettamente sono tese a promuovere, qualificare e innovare la cultura delle arti performative nonché il dialogo tra queste e il mondo della cultura in generale. L'associazione è apolitica e laica, non ha scopo di lucro ed è fondata sui principi della più ampia democrazia e delle pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.

In particolare l'Associazione intende promuovere, organizzare e realizzare le seguenti varie attività:

- rappresentare e tutelare le attività trasversali di promozione dello spettacolo dal vivo presso enti pubblici e privati a salvaguardia della loro identità, contenuti, finalità, modalità e sostegno economico;
- sostenere e favorire un coordinamento nazionale delle attività trasversali di promozione dello spettacolo dal vivo a favore dell'informazione, innovazione e progresso dell'intero settore;

- produrre e diffondere materiale informativo atto a presentare, promuovere e valorizzare processi e risultati delle attività trasversali di promozione dello spettacolo;
- realizzare azioni formative, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni a stampa o telematici;
- stendere, stampare, trasmettere e diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale;
- collaborare con i mezzi di diffusione mediatica per le finalità contenute nell'oggetto sociale del presente statuto;
- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, di carattere nazionale ed internazionale, finalizzati ad essere strumento di studio, formazione e innovazione delle pratiche e potenzialità del settore;
- prendere parte a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, di carattere sia nazionale che internazionale, che sono finalizzati ad essere uno strumento di studio, formazione e valorizzazione del settore;
- collaborare con organizzazioni professionali sia a livello nazionale che internazionale;
- stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l'Associazione potrà fruire della competenza dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, della danza, della musica e del benessere psico-fisico;
- stipulare convenzioni e protocolli con enti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

- accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- promuovere attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva attraverso i propri canali di comunicazione cartacei e telematici nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico stabiliti dalla legge;
- per raggiungere i propri fini l'associazione potrà utilizzare strutture proprie o già esistenti sul territorio;
- organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle finalità contenute nell'oggetto sociale del presente statuto;

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità istituzionali dell'associazione. Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, siano esse ludiche, sociali, civili, culturali o di ricerca, l'Associazione potrà inoltre essere promotrice di attività ricreative, corsi, incontri, conferenze, tavole rotonde, congressi e diffondere la relativa letteratura anche attraverso pubblicazioni e iniziative telematiche.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali inclusa la collaborazione con gli Enti locali e statali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà così inoltre essere destinataria di contributi da parte di Istituzioni nazionali ed internazionali finalizzati a sostenere le attività dell'oggetto sociale della stessa nel rispetto della legge e delle norme vigenti. L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati o imprese.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere

qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, creditizia, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali anche di natura commerciale previste dalla legislazione vigente.

Tutte le attività istituzionali sia primarie che secondarie saranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e prevenzione. Ogni attività svolta sarà comunque da intendersi posta in essere senza finalità lucrosa, indipendentemente dalla collocazione ai fini fiscali e/o amministrativi e indipendentemente dalle prescrizioni gravanti sulle stesse. I proventi di qualsiasi natura derivanti da tali attività saranno in ogni caso destinati al finanziamento degli scopi istituzionali primari e/o acquisiti al patrimonio sociale e non potranno mai essere distribuiti ai soci o devoluti agli stessi.

DURATA

ART.4) L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

SOCI

ART.5) L'Associazione è aperta a chiunque operi nel campo della danza, musica e teatro con attività rientranti nel settore delle "azioni trasversali" così come definite dal decreto del 27 luglio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e condivida i principi istituzionali sopra elencati siano essi privati, imprese o enti. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: FONDATORI, ONORARI ed ORDINARI.

I SOCI FONDATORI sono tutti coloro che hanno dato vita all'associazione sottoscrivendone l'atto di costituzione ed il presente Statuto;

I SOCI ONORARI sono proclamati tali dal Consiglio Direttivo; fanno parte di tale categoria tutti coloro che abbiano svolto nell'interesse dell'associazione attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero tutti coloro che per la propria opera, figura o per i propri meriti in ambito musicale, culturale e sociale, possono apportare prestigio all'associazione;

I SOCI ORDINARI costituiscono la generalità dei soci che in forma occasionale o continuata partecipano alla vita dell'associazione, consentendo con il proprio contributo il perseguimento degli scopi istituzionali; possono entrare a far parte di tale categoria tutti coloro che dimostrino di possedere le qualità, l'interesse o l'impegno minimo necessari per partecipare od operare in seno all'associazione, condividendone gli scopi istituzionali.

ART.6) Per ottenere la qualifica di socio, salvo quanto diversamente previsto per i soci fondatori ed onorari, è necessario:

- a) presentare al Consiglio Direttivo dell'associazione domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato, contenente le generalità del richiedente; sull'ammissione del socio deciderà senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo ovvero uno o più Consiglieri delegati e nominati dallo stesso Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci per tale compito, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare le ragioni del diniego. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all'Assemblea Generale Ordinaria che delibera in merito alla prima riunione. Il rilascio della tessera associativa a firma del Presidente o di un Consigliere delegato costituisce titolo di ammissione immediata a socio, senza necessità di ulteriori delibere.
- b) Aver pagato l'eventuale quota di iscrizione e/o quota associativa annua (ad eccezione di eventuali casi di esclusione previsti dal Consiglio Direttivo per i soli soci onorari).

ART.7) Tutti i soci sono tenuti, oltre al pagamento della eventuale quota di iscrizione, all'osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e di tutte le deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sottostanno agli stessi doveri indipendentemente dalla loro qualifica in armonia col principio della disciplina uniforme del rapporto associativo. In particolare tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando i casi di decesso, esclusione ed il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

La quota sociale non è trasmissibile.

ART.8) La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione. I soci possono essere esclusi con deliberazione dell'assemblea per gravi motivi. Saranno in ogni caso ritenuti gravi motivi:

- l'inosservanza alle norme del presente Statuto e regolamento interno o alle deliberazioni degli organi sociali (previo avvertimento da parte del Consiglio Direttivo nei casi non ritenuti di eccessiva gravità);

- Inosservanza del vincolo di riservatezza circa i dati, documenti e atti circa i quali è stato tale vincolo specificato
- Il mancato pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- L'aver arrecato danni anche solo morali all'associazione.
- Essere ritenuto non più idoneo in termini di qualità e comportamento all'interno dell'associazione agli scopi istituzionali dell'associazione.
- Essere stato assente senza alcun tipo di preavviso o giustificazione a due assemblee sociali consecutive

Il recesso o le dimissioni degli associati sono consentite in qualsiasi momento, purché siano preventivamente comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà esigere le quote d'esercizio non ancora pagate.

In caso di perdita della qualifica di socio, egli o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO

ART.9) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dall'introito delle eventuali quote associative e degli altri contributi volontari versati dagli aderenti;
- b) dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'associazione;
- c) dai contributi versati dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche, ovvero da altri soggetti a titolo di liberalità e/o contributo di sostegno;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività associative (manifestazioni, iniziative per le quali possa essere eventualmente chiesto un corrispettivo specifico ai soci);
- f) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività connesse, anche di natura commerciale, eventualmente svolte in via secondaria per finanziare l'attività istituzionale del sodalizio.

Il versamento della quota di iscrizione e di ogni altro contributo è effettuato a fondo perduto, e quindi le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né restituibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo. Tale versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Le entrate dell'associazione sono destinate alla gestione del sodalizio per il raggiungimento degli scopi istituzionali per i quali si è costituito; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non commerciali, Associazioni o Fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura ovvero operino nell'ambito di scopi istituzionali affini dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.11) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno mediante avviso scritto recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, recapitato agli aventi diritto, con qualunque mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione (inclusi fax e posta elettronica), almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza nonché, a facoltà del Consiglio Direttivo, formalizzato e manifestato anche mediante affissione nella bacheca presso la sede associativa almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

La convocazione in assemblea può avvenire su iniziativa della maggioranza qualificata dei soci che procederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo il quale procederà alla convocazione secondo le norme statutarie.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega che potrà essere conferita anche ad altro associato; nessun associato può essere comunque portatore di più di due deleghe.

ART.12) Hanno diritto di intervenire e di voto in assemblea tutti i soci a prescindere dalla loro qualifica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza da uno dei membri del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza. Al Presidente dell'Assemblea spetta la nomina di un segretario che dovrà redigere il verbale dalla riunione, e la verifica del diritto di intervento in assemblea e della regolarità della convocazione e svolgimento della seduta.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART.13) L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) all'esame, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- b) all'esame discussione ed approvazione dell'eventuale bilancio preventivo;
- c) alla nomina del Presidente dell'associazione e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria compete in via esclusiva su:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'associazione;
- c) questioni di straordinaria amministrazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.14) Il Consiglio direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Al suo interno e fra i propri membri, i componenti del Consiglio direttivo nominano i due Vice Presidenti e il Segretario. Il Consiglio Direttivo e fra i suoi membri, i Vice Presidenti e il Segretario, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili, e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di decesso o dimissioni di un membro, l'assemblea provvederà ad eleggere un nuovo componente solo nel caso in cui venga meno il numero minimo di componenti richiesto dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed in caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal più anziano (nella carica, o subordinatamente nella associazione) dei due vice-presidenti o, in assenza di questo, dall'altro vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio e sulla eventuale determinazione delle quote associative. Esso viene convocato dal

Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci, salvo i casi di urgenza in cui può essere convocato senza preavviso.

Il Vice Presidente coadiuva l'attività del Presidente e lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza.

Il Segretario cura e coordina gli aspetti amministrativi dell'associazione e del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tutti i soci indipendentemente dalla loro qualifica possono essere eletti consiglieri dell'associazione dall'assemblea dei soci regolarmente costituita, previa loro accettazione.

ART.15) Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria dell'associazione, nulla escluso né eccettuato. Al fine di un più efficiente svolgimento dei propri compiti, nell'interesse dell'associazione, esso può delegare in tutto o in parte i suoi poteri deliberativi ad uno o più dei suoi membri congiuntamente o disgiuntamente.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) determinare le eventuali quote di iscrizione e le quote associative annuali dovute dai soci;
- b) delibera sulle nuove domande di adesione degli associati
- c) provvedere all'assunzione o al licenziamento dell'eventuale personale dipendente;
- d) compilare i programmi di attività ovvero promuovere ed autorizzare tutte le attività ritenute opportune, previa verifica delle condizioni tecniche ed economiche relative alle spese;
- e) stipulare qualsiasi atto e contratto inerenti all'attività sociale;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- g) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- h) provvedere alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione;
- i) gestire eventuali rapporti con Istituti di credito;
- j) compiere quant'altro il consiglio stesso riterrà opportuno e necessario per la gestione e l'amministrazione ordinaria dell'associazione, dovendosi intendere per mero esempio l'elencazione che precede.

PRESIDENTE

ART.16) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi. Il Presidente dell'associazione presiede sia le riunioni del Consiglio Direttivo che le Assemblee dei soci constatandone la regolarità di convocazione e di svolgimento nonché la validità delle delibere assunte. I due vice-

presidenti affiancano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del presidente questi è sostituito dal più anziano (nella carica, o subordinatamente nella associazione) dei due vice-presidenti o, in assenza di questo, dall'altro vice-presidente.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – AVANZI DI GESTIONE

ART.17) L'esercizio finanziario associativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio salvo ritardi dovuti a circostanze ostative occasionali o non prevedibili.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

All'associazione è vietato distribuire in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge regolamento o statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

LIBRI SOCIALI

ART.18) L'associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

- a) libro verbali Assemblee dei soci;
- b) libro verbali sedute del Consiglio Direttivo;
- c) libro soci;
- e) ogni eventuale ulteriore libro prescritto dalla legge.

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte a spese del richiedente.

SCIOGLIMENTO

ART.19) Lo scioglimento anticipato dell'associazione dovrà essere deliberato a maggioranza dall'assemblea dei soci riunita in sessione straordinaria.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190°, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

ART.20) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria.

ART.21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle norme del codice civile.